

DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE

1. Il procedimento istruttorio

1. La società Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche Telecom Italia o TI) ha trasmesso all'Autorità, in data 31 marzo 2005, il calcolo del costo netto derivante dagli obblighi di fornitura del servizio universale per l'anno 2004, nel rispetto di quanto disciplinato agli artt. 54, 56, 57 e 59, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito Codice).
2. In data 19 ottobre 2005 l'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio volto a determinare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione ed a valutare l'eventuale costo netto del servizio universale per l'anno 2004.
Contestualmente l'Autorità ha richiesto alle imprese di cui all'art. 3, comma 2, dell'Allegato 11 al Codice, le informazioni e i dati necessari alla determinazione dell'iniquinà dell'onere e della conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione.
3. Alla luce dell'analisi condotta sulla base delle informazioni e i dati forniti dagli operatori e della conseguente valutazione del grado di concorrenza caratterizzante il mercato delle telecomunicazioni, l'Autorità ha ritenuto che, per l'anno 2004, gli obblighi di fornitura del servizio universale hanno costituito un onere ingiustificato a carico di Telecom Italia, ai sensi degli art. 62 e 63 del Codice.
4. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 63 del Codice e dell'art. 3, comma 2 e dell'art. 6, comma 2, lettera a) dell'Allegato 11 al Codice, l'Autorità ha ritenuto applicabile il meccanismo di ripartizione del costo netto di fornitura del servizio universale tra gli operatori di telecomunicazioni.
5. L'Autorità ha incaricato la società Europe Economics (di seguito anche EE), aggiudicataria della gara a procedura aperta per l'affidamento dell'incarico di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale dichiarato da Telecom Italia per l'anno 2004, di verificare i dati trasmessi.
6. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della delibera n. 1/08/CIR recante "Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale", Telecom Italia ha ripresentato all'Autorità, in data 9 maggio 2008, il calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 quantificato adottando i nuovi criteri per l'identificazione *ex ante* delle aree potenzialmente non remunerative ed applicando la metodologia contabile utilizzata dall'Autorità per l'approvazione del calcolo del costo netto per l'anno 2003, di cui alla delibera n. 28/07/CIR.

7. In data 9 settembre 2008 la società EE ha avviato l'attività di verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia.
8. Il procedimento "Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2004" e le relative attività di verifica in corso di esecuzione da parte del Revisore sono state sospese fino al completamento delle attività istruttorie concernenti la modifica della delibera n. 1/08/CIR, in seguito alla decisione assunta dalla Commissione per le Infrastrutture e le Reti, nella riunione del 16 ottobre 2008, alla luce di alcune problematiche interpretative emerse in sede di prima applicazione della delibera n. 1/08/CIR.
9. A seguito dell'approvazione della delibera n. 65/09/CIR recante "Modifiche alla delibera n. 1/08/CIR "Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale"" è stato riavviato il procedimento istruttorio "Servizio universale: Applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2004". Sono state riavviate, pertanto, le attività di verifica condotte dalla società EE relative al calcolo del costo netto del servizio universale dell'operatore Telecom Italia per l'anno 2004.
10. Nell'attesa delle proposte metodologiche per la quantificazione dei vantaggi di mercato formulate dagli operatori, ai sensi della delibera n. 1/08/CIR (cfr punti 48-50 delle premesse) ed oggetto di valutazione da parte della società EE nell'ambito del procedimento istruttorio in questione, le attività di verifica del Revisore sono state sospese. Le relative attività di verifica sono state riavviate in data 20 gennaio 2010.
11. In data 10 marzo 2010 la società EE ha trasmesso all'Autorità le relazioni finali concernenti la verifica del costo netto del servizio universale per l'anno 2004 e la quantificazione dei benefici indiretti di Telecom Italia quale fornitore del servizio universale per l'anno 2004.
12. In ragione dell'esigenza di ulteriori valutazioni necessarie nell'ambito delle attività istruttorie concernenti il procedimento in oggetto, anche alla luce delle sentenze pronunciate dal Consiglio di Stato in tema di servizio universale, i termini del procedimento "Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2004" sono stati prorogati.
13. I termini di conclusione del procedimento in oggetto sono stati prorogati nuovamente in ragione della necessità di proseguire l'analisi dei dati sottostanti l'applicabilità del meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo del servizio universale. Ciò anche in considerazione delle valutazioni necessarie in sede di prima applicazione della metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale, di cui alla delibera n. 1/08/CIR.
14. In data 5 settembre 2011 sono state adottate le delibere conclusive della rinnovazione dei procedimenti relativi all'applicabilità del meccanismo di

ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003, di seguito elencate:

- Delibera n. 106/11/CIR, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 1999”;
- Delibera n. 107/11/CIR, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 2000”;
- Delibera n. 108/11/CIR, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 2002”;
- Delibera n. 109/11/CIR, recante “Rinnovazione del procedimento relativo all’applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l’anno 2003”.

15. L’Autorità, alla luce delle valutazioni effettuate ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettera c) dell’Allegato 11 al Codice, intende formulare di seguito il proprio orientamento in merito all’applicabilità del meccanismo di ripartizione ed alla valutazione del costo netto del servizio universale per l’anno 2004.

2. La valutazione dell’iniquità dell’onere e dell’applicabilità del meccanismo di ripartizione

16. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 62 del Codice e dall’art. 3 dell’Allegato 11 al Codice, l’Autorità è tenuta a svolgere un’analisi finalizzata a valutare l’iniquità dell’onere relativo alla fornitura del servizio universale e la conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione di tale costo netto tra tutti gli operatori di mercato.

17. Il meccanismo di ripartizione del costo netto è, infatti, previsto soltanto nei casi in cui:

- i. la fornitura degli obblighi di servizio universale determina l’insorgere di un costo netto;
- ii. il costo netto delle attività svolte in ottemperanza agli obblighi di servizio universale costituisce un onere iniquo in capo agli operatori incaricati della fornitura;
- iii. il costo netto ammesso alla ripartizione giustifica il sostenimento del costo corrispettivo di gestione del meccanismo contribuzione e finanziamento dell’onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.

18. Per stabilire l’iniquità dell’onere del costo netto del servizio universale e la conseguente applicabilità del meccanismo di ripartizione occorre, dunque, valutare il livello di concorrenzialità del mercato, determinare il livello di interdipendenza tra operatori che domandano servizi di interconnessione e il fornitore del servizio universale nonché analizzare il grado di sostituibilità tra servizi di telefonia offerti su rete fissa e mobile al fine di confermare la partecipazione degli operatori mobili. Detta interdipendenza genera benefici sia per i consumatori, sia per gli

operatori di rete fissa e mobile, in termini di maggiori ricavi di originazione e terminazione delle chiamate da e verso le aree non remunerative.

19. Ricontrata l'iniquità degli oneri di servizio universale per l'operatore incaricato della fornitura, l'Autorità ripartisce il costo netto tra tutte le *“imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazioni mobili e personali in ambito nazionale”*, ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'Allegato 11 al Codice, conformandosi a criteri di *“non discriminazione, trasparenza e proporzionalità”*.
20. Ne risulta, pertanto, che la ripartizione del costo netto tra i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica è prevista tra tutti gli operatori (fissi e mobili), senza alcuna limitazione legata alla tipologia di rete sottostante la fornitura o connessa al servizio di comunicazione. In ogni caso, tale conclusione è supportata dall'esito dell'analisi del grado di sostituibilità svolta, in linea con le decisioni del Consiglio di Stato che hanno portato all'adozione delle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR sopra richiamate.

2.1 Richiamo alle sentenze del Consiglio di Stato del 2010: la definizione del mercato rilevante e la nozione di sostituibilità

21. Come noto il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 535/2010¹, n. 281/2010², n. 644/2010³ e n. 243/2010⁴, si è espresso nei confronti delle istruttorie condotte dall'Autorità al fine di valutare l'applicabilità del meccanismo di ripartizione e la valutazione del costo netto, per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003.
22. In particolare, il Consiglio di Stato, nelle quattro sentenze del 2010, ha ritenuto carente l'analisi svolta dall'Autorità in merito alla definizione del mercato rilevante ed all'analisi di sostituibilità tra servizio fisso e mobile, finalizzate a confermare la partecipazione al fondo degli operatori mobili, sostenendo quanto segue:

¹ Sentenza n. **535/2010** del 5 febbraio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 67/05/CIR, del 5 ottobre 2005, recante *“Rinnovazione del procedimento relativo alla applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per l'anno 1999”*.

² Sentenza n. **281/2010** del 26 gennaio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 23/01/CIR, del 21 novembre 2001, recante *“Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2000”*.

³ Sentenza n. **644/2010** del 9 febbraio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 16/04/CIR, del 23 dicembre 2004, recante *“Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2002”*;

⁴ Sentenza n. **243/2010** del 25 gennaio 2010, con la quale il Consiglio di Stato pronuncia decisione in merito alla delibera n. 28/07/CIR, del 28 febbraio 2007, recante *“Servizio universale: applicabilità del meccanismo di ripartizione e valutazione del costo netto per l'anno 2003”*.

- i. l'area di mercato rilevante non può essere identificata nel solo contesto "merceologico/geografico" costituito dalle aree marginali del Paese, situate prevalentemente in montagna, con bassa densità di popolazione, limitato reddito medio procapite e scarso numero di clienti affari, poiché l'offerta in concorrenza di telefonia fissa e mobile avviene in ogni luogo del Paese, e non è condizionata dalla configurazione geografica e dalla qualità dei consumatori;
 - ii. la nozione di sostituibilità tra servizio fisso e mobile non può essere dimostrata da un'ipotetica disattivazione nelle aree marginali del Paese della rete di telefonia fissa e dal ricorso degli utenti ivi residenti, in via sostitutiva, allo strumento della telefonia mobile. La nozione di sostituibilità cui si perviene in tale contesto non si collega ad una libera scelta selettiva dell'utente ma configura un comportamento di un consumatore necessitato. Il giudizio sotteso alle dimostrazioni in questione deve fondarsi su dati collegati all'anno di riferimento, in quanto a rilevare è la situazione esistente nel periodo in cui si impone l'obbligo di contribuzione.
23. In sintesi, il Consiglio di Stato ha sostenuto che il mercato rilevante da considerare è quello nazionale e non quello delle sole aree potenzialmente non remunerative. Inoltre, l'analisi di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile deve essere emancipata dall'ipotesi di una disattivazione del servizio di telefonia fissa nelle aree marginali del paese.
24. A seguito delle pronunce del Consiglio di Stato e sulla base delle indicazioni in esse contenute, l'Autorità ha disposto la rinnovazione dei procedimenti relativi all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale per gli anni 1999, 2000, 2002 e 2003, in esito alla quale sono state adottate le delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR, sopra richiamate.
25. L'analisi di sostituibilità contenuta nelle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR, che ha verificato l'esistenza di un certo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile negli anni, rispettivamente, 1999, 2000, 2002 e 2003, è stata condotta prendendo a riferimento come mercato rilevante l'intero territorio nazionale e valutando il grado di sostituibilità tecnica ed economica, dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, tra servizi di telefonia vocale su rete fissa e rete mobile.

2.2 L'analisi concorrenziale: il livello di concorrenzialità nel mercato, l'interdipendenza tra operatori, il grado di sostituibilità

26. Con riferimento all'anno 2004, relativamente all'analisi concorrenziale, si è proceduto innanzitutto all'aggregazione delle direttrici di traffico e dei servizi all'ingrosso degli operatori di rete fissa, dalla quale è emerso che, nel corso del 2004, la quota di mercato di Telecom Italia, per i servizi di interconnessione e per i servizi al dettaglio di telefonia vocale si è attestata, rispettivamente, intorno al 60% ed al 68%. Si fa quindi rilevare che la quota di mercato conseguita nel complesso dagli operatori alternativi risulta, anche nel 2004, rilevante e tale da garantire dinamiche competitive sul mercato esaminato.
27. Dall'altro lato, le risultanze dell'analisi concorrenziale e di interdipendenza dimostrano che diversi operatori di rete fissa, in concorrenza con Telecom Italia, sono stati in grado di conseguire nell'anno 2004 quote di mercato significative sia per i servizi di interconnessione sia per i servizi al dettaglio di telefonia vocale.
28. Per quanto concerne i servizi di interconnessione e di telefonia offerti su rete mobile, si è rilevato che le quote di mercato dei quattro operatori denotano un adeguato livello di concorrenza. In particolare il principale operatore di rete mobile, Telecom Italia Mobile, detiene meno del 50% delle quote di mercato sia nell'offerta al dettaglio sia nell'offerta all'ingrosso dei servizi di interconnessione e *roaming* nazionale.
29. Si è proceduto infine a valutare la distribuzione delle quote di ricavi per i servizi al dettaglio e per i servizi di interconnessione a prescindere dalla classificazione degli operatori in rete fissa e rete mobile. Anche in questo caso, il livello di concorrenza e interdipendenza nell'offerta di tali servizi risulta essere particolarmente significativo.
30. A supporto dell'analisi concorrenziale, l'iniquità dell'onere è stata valutata anche stimando i vantaggi che derivano agli operatori di telecomunicazioni dall'esistenza degli obblighi di servizio universale, in capo a Telecom Italia, e analizzando altresì, alla luce delle decisioni del Consiglio di Stato la sostituibilità tra servizi di telefonia vocale offerti tramite rete fissa e rete mobile.
31. In merito alla valutazione dei vantaggi di mercato, derivanti a operatori terzi dall'esistenza di obblighi di servizio universale in capo a Telecom Italia, sono stati analizzati i flussi di traffico tra reti fisse di operatori terzi e mobili con la rete fissa di Telecom Italia, concernenti i servizi inclusi negli obblighi di servizio universale quali le aree non remunerative, la telefonia pubblica non remunerativa e le categorie agevolate di clienti.
32. Le risultanze di tale analisi mostrano che gli operatori alternativi conseguono vantaggi significativi dall'esistenza degli obblighi di servizio universale. In particolare, gli operatori alternativi conseguono vantaggi in termini di ricavi all'ingrosso e al dettaglio derivanti dai flussi di traffico di telefonia vocale tra i propri clienti finali e i clienti di Telecom Italia che fruiscono delle condizioni

fornitura previste dagli obblighi di servizio universale (p.e. utenti di Telecom Italia attestati nelle aree non remunerative).


33. L'Autorità ha quindi condotto un'approfondita analisi specificatamente finalizzata a valutare le condizioni di concorrenzialità vigenti tra i servizi di telefonia fissa e mobile e di appurare se, nel periodo considerato, si è verificato un generale e diffuso ricorso al sistema di telefonia mobile in sostituzione e a detrimento dell'utilizzo del servizio di telefonia fissa, tale da riconoscere un fenomeno di effettiva sostituzione tra i due servizi di telefonia.
- In particolare, nell'ambito dell'analisi, è stato valutato il grado di sostituibilità tecnica ed economica, dal lato della domanda e dal lato dell'offerta, tra servizi di telefonia vocale su rete fissa e rete mobile, nel contesto di riferimento identificato nell'intero territorio nazionale, in ottemperanza all'indirizzo segnato dal Consiglio di Stato ed in continuità con la metodologia di analisi utilizzata nell'ambito delle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR.
34. Si evidenzia che nel corso dell'analisi svolta, corrispondentemente alle analisi di sostituibilità già effettuate in relazione all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del servizio universale per gli anni precedenti (1999-2003, cfr. delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR), non avendo come obiettivo la delimitazione del mercato rilevante bensì l'analisi delle condizioni di mercato - osservando tra l'altro il grado di sostituibilità tra i due servizi onde valutare la partecipazione al fondo da parte degli operatori mobili nel 2004 - non è stato utilizzato lo strumento dello SSNIP test - *Small but Significant Non transitory Increase in Price*- impiegato nel diritto *antitrust* per individuare l'ambito oggettivo e soggettivo del mercato rilevante ai fini della verifica di abusi di posizione dominante o accordi collusivi. In particolare, nell'applicazione della normativa *antitrust* al fine di individuare i mercati rilevanti si fa ricorso al test del monopolista ipotetico, (ossia lo SSNIP test) in ragione del fatto che, nell'attività di tutela della concorrenza, uno dei principali problemi dell'analisi degli atti e dei comportamenti delle imprese consiste nell'individuazione di imprese in grado di condizionare i prezzi del mercato rilevante in violazione dei principi di libera concorrenza. Ne risulta, pertanto, come la definizione del mercato rilevante sia strumentale all'analisi del potere di mercato. Dal punto di vista giuridico, la posizione dominante rappresenta, difatti, il presupposto per qualificare come illeciti e/o vietare alcuni comportamenti. Tale valutazione è stata condivisa anche dall'Autorità per la concorrenza ed il mercato in sede di parere sulle delibere nn. 106/11/CIR, 107/11/CIR, 108/11/CIR e 109/11/CIR.
35. Nel caso di specie, invece, come già rappresentato, l'obiettivo dell'analisi non è l'individuazione del mercato rilevante, bensì l'analisi delle condizioni del mercato dei servizi di telefonia vocale soggetti agli obblighi di servizio universale.
36. Nel verificare l'eventuale presenza di un certo grado di sostituibilità tra i due servizi l'Autorità ha, dunque, osservato, congiuntamente, l'andamento di alcune delle variabili considerate più rappresentative della domanda e dell'offerta di servizi di telefonia fissa e mobile (quali, tra le altre, i volumi di traffico ed il livello di penetrazione raggiunto dai due servizi, la consistenza delle linee fisse e

mobili attive, la spesa complessiva per entrambi i servizi di telecomunicazione) e la dinamica delle rispettive tariffe vigenti sul mercato.

37. In primo luogo, l'Autorità ha analizzato il comportamento degli utenti e valutato le possibilità concrete di sostituzione da parte degli acquirenti dei servizi di telefonia fissa e mobile a seguito di variazioni dei prezzi dei rispettivi servizi.

38. Dall'analisi dei dati risulta che, nell'anno 2004, le tariffe che gli operatori di telefonia mobile hanno applicato alle proprie offerte per il servizio vocale sono rimaste, in media, sostanzialmente invariate, rilevando una flessione alquanto lieve pari a circa lo 0,36%⁵ rispetto al 2003. Nonostante l'affievolirsi dell'intensità della competizione sui prezzi, la crescita della domanda di servizi di comunicazione su rete mobile è stata tuttavia consistente. Ciò si evince, tra l'altro, osservando l'aumento del traffico su rete mobile che, infatti, è complessivamente cresciuto del 16,4%⁶, tra il 2003 ed il 2004, superando i 60 miliardi di minuti di traffico in uscita, verso terminazioni di rete fissa e mobile.

La dinamica del traffico originato da rete mobile nel periodo 1999-2004 è riportata nel grafico seguente, dal quale si desume una crescita continua, senza interruzioni:



39. L'andamento complessivamente favorevole dei prezzi del servizio vocale di telefonia mobile, unitamente ad una serie di altri fattori non esclusivamente economici che inevitabilmente hanno sostenuto il processo di sostituzione dell'apparecchio cellulare al telefono fisso, ha, da un lato, contribuito in maniera sensibile all'incremento della domanda e, dall'altro, prodotto effetti depressivi sulle variabili che approssimano la domanda di telefonia fissa.

In particolare, durante l'anno 2004, si registra una riduzione della domanda di comunicazioni vocali fisse, rappresentata, tra l'altro, dal calo delle linee fisse attive di circa l'1,4%⁷. La riduzione delle linee telefoniche fisse colpisce sia il

⁵ Fonte: Elaborazione Autorità su dati Global Mobile.

⁶ Fonte: Elaborazione Autorità su dati Global Mobile.

⁷ Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2005.

segmento PSTN (-0,7%) sia il segmento ISDN (-3,6%). Le linee ISDN calano in quanto prevalentemente sostituite da accessi a larga banda, specialmente con tecnologia ADSL, mentre il decremento delle linee PSTN si deve soprattutto al fenomeno della sostituzione fisso-mobile.

40. Nell'anno 2004, al fine di arginare il flusso in uscita di clientela, sempre più orientata verso servizi su rete mobile, gli operatori di telefonia fissa hanno protratto il *trend* al ribasso delle tariffe in vigore. Nella fattispecie, si è assistito ad una diminuzione, in media, dei prezzi del servizio vocale su rete fissa pari a circa il 6,14%⁸. Tuttavia, la domanda per i servizi di telefonia fissa, seppure supportata da una dinamica ancora favorevole delle tariffe, è stata caratterizzata da volumi di traffico di livello decrescente, complessivamente del 2,5%⁹. Inoltre, si fa osservare che la domanda di servizi su rete fissa avrebbe mostrato un segno negativo ancor più consistente se non si fosse verificato un importante incremento del traffico sulla direttrice fisso-mobile, pari a circa il 4,5%¹⁰ rispetto al 2003¹¹, dovuto indubbiamente all'accresciuta diffusione dell'utilizzo del cellulare quale mezzo di comunicazione vocale. Contestualmente, infatti, si è registrato un calo del 4%¹² circa del traffico originato e terminato su rete fissa, sceso ormai sotto la soglia dei 100 miliardi di minuti.

41. La tendenza alla progressiva e graduale sostituzione del cellulare al telefono fisso, nelle comunicazioni vocali, può essere dimostrata, altresì, dalla tabella seguente, dove si osserva il *trend* pluriennale in crescita della penetrazione del cellulare tra la popolazione, che nell'anno 2004, ha raggiunto il 108%¹³, uno tra i livelli più elevati in Europa (da attribuire, tra l'altro, anche al fenomeno delle doppie e triple SIM in possesso di uno stesso utente), aumentando quasi di altri 10 punti percentuali rispetto all'anno 2003. Contestualmente, è continuata la contrazione della diffusione di linee fisse che, nel 2004, presentano una penetrazione inferiore al 48%¹⁴.

⁸ Fonte: Elaborazioni Autorità su dati Global Mobile.

⁹ Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2005.


¹⁰ Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2005.

¹¹ Il traffico transitato lungo la direttrice fisso-mobile, nell'anno di riferimento, ammonta ad oltre il 17% del totale del traffico telefonico originato da rete fissa.

¹² Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2005.

¹³ Fonte: OECD Communications Outlook 2007.

¹⁴ Fonte: OECD Communications Outlook 2007.



42. Nell'ambito dell'analisi condotta dall'Autorità, con riferimento all'anno 2004, è stata valutata anche un'ulteriore variabile di approssimazione della domanda di servizi di telefonia vocale: la consistenza delle linee mobili attive. Rafforzando l'evidenza dei dati sopra riportati, anche il numero degli abbonati ai servizi di telefonia mobile conferma la tesi di una tendenza generalizzata alla crescita della domanda. In particolare, nel 2004, le linee mobili attive hanno raggiunto la cifra di 62,8¹⁵ milioni, facendo registrare un incremento pari quasi all'11%¹⁶ rispetto al 2003. In conseguenza di tale variazione positiva del numero di linee mobili, lo scarto di queste ultime nei confronti delle linee fisse attive si è ulteriormente ampliato. Nell'anno 2004, infatti, risultano essere pari a circa 27,9 milioni¹⁷ le linee telefoniche fisse attive, PSTN e ISDN, in diminuzione (-1,4%)¹⁸ rispetto all'anno precedente.

43. Nel 2004 la spesa complessiva per servizi di comunicazione elettronica, su rete fissa e mobile, ha registrato una crescita rilevante rispetto all'anno 2003, pari al 6,3%¹⁹, nonostante la congiuntura complessiva dell'economia italiana sia stata, in tale anno, piuttosto modesta. In particolare, per quanto riguarda la telefonia vocale si registra, da un lato, un decremento della spesa per servizi vocali su rete fissa pari al 3,125%²⁰ rispetto all'anno 2003, e un aumento del 6,2%²¹, dall'altro lato, della spesa per comunicazioni vocali su rete mobile. Al netto della componente dati, la spesa per servizi di telefonia vocale manifesta, quindi, una tendenza ad indirizzarsi in maniera crescente verso la rete mobile. Nel dettaglio, circa il

¹⁵ Fonte: Dati Global Mobile.

¹⁶ Fonte: Elaborazioni Autorità su dati Global Mobile.

¹⁷ Fonte: Dati Global Mobile.

¹⁸ Fonte: Elaborazioni Autorità su dati Global Mobile.

¹⁹ Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2005.


²⁰ Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2005.

²¹ Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2005.

55,4%²² della spesa totale per servizi di comunicazione vocale è dovuta a traffico originato da rete mobile. Lo spostamento di quote crescenti della spesa complessiva per servizi di telecomunicazione verso i servizi su rete mobile è, altresì, rilevabile dalle tabelle seguenti.



Dati in miliardi di euro.



Dati in miliardi di euro.

44. Nonostante, come riportato ai punti precedenti, la dinamica dei prezzi sia stata relativamente più favorevole per i servizi di telefonia fissa, i consumatori hanno mostrato di reagire in modo alquanto differente.


In particolare, i ricavi per servizi su rete fissa, esclusi i servizi *Internet*, ammontano, per l'anno 2004, a 13,7 miliardi di euro, in calo di circa il 2,8%²³ rispetto all'anno 2003, allo stesso tempo, invece, i ricavi per servizi su rete mobile sono stati pari a 18,2 miliardi, in crescita quindi di circa 2 miliardi di euro²⁴, rispetto al 2003.

Dal grafico seguente si osserva la divergenza, sempre più ampia, tra l'andamento dei ricavi per servizi di telefonia mobile e fissa.

²² Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2005.

²³ Elaborazioni Autorità su dati Relazione annuale, anno 2005.

²⁴ Fonte: Relazione annuale Autorità, anno 2005.



Dati in miliardi di euro.

45. Alla luce dell'analisi effettuata dall'Autorità, ed esposta nei punti precedenti, si rileva, pertanto, la presenza di un certo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia vocale offerti su rete fissa e mobile, in un contesto di mercato rilevante identificato, dal punto di vista del criterio geografico, con l'intero territorio nazionale, in linea con l'indirizzo segnato dalle sentenze del Consiglio di Stato sopra richiamate. La diffusione massiccia delle tecnologie di comunicazione mobile rende riscontrabile la possibilità potenziale della sostituibilità tra i due servizi oggetto della presente analisi; dai dati riportati si desume che una parte importante del processo di sostituzione mobile-fisso si sia già realizzata nel corso dell'anno oggetto di analisi.
46. Come si evince dai dati suesposti, la sostituibilità tra i due servizi in esame è provata, tra l'altro, dalle reazioni sensibilmente differenti dei consumatori in seguito alle variazioni registrate dalle tariffe vigenti sul mercato. La forte accelerazione di cui ha beneficiato il processo di penetrazione delle tecnologie di comunicazione mobile, nell'anno 2004, ha indotto gli operatori di rete fissa ad apportare dei tagli ulteriori, rispetto a quelli praticati negli anni precedenti, ai prezzi fissati. Tuttavia, tale condotta si è rivelata soltanto un tentativo degli operatori di minimizzare la perdita di clientela che sceglie i servizi su rete fissa, considerato che, come risulta dall'analisi di cui sopra, il calo delle tariffe non ha comunque generato un incremento della quantità domandata del servizio di telefonia fissa, essendosi piuttosto verificata una riduzione del traffico originato da rete fissa. Dal lato dei servizi offerti su rete mobile, invece, benché sia stato registrato un indebolimento della tendenza al ribasso delle tariffe rispetto agli anni precedenti, la crescita della domanda di servizi vocali su rete mobile è stata comunque rilevante.
47. La tendenza crescente a preferire il telefono cellulare in luogo del telefono fisso deriva da una propensione generalizzata a modificare le proprie abitudini circa l'utilizzo dei dispositivi per effettuare comunicazioni vocali. Si osserva, pertanto,

un effettivo grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile non circoscritta, esclusivamente, profilo agli aspetti di tipo economico.

48. Anche sul piano tecnico i due servizi appaiono sostituibili. Dal punto di vista dell'utente, infatti, si tratta, sia per la rete fissa sia per quella mobile, di utilizzare il medesimo servizio di telefonia vocale, erogato in maniera equivalente mediante l'utilizzo di due tecnologie differenti. La rete fissa e mobile sono direttamente interconnesse e, pertanto, i due servizi di telefonia risultano pienamente interoperabili, consentendo di effettuare chiamate vocali originate da rete fissa e terminate su rete mobile e viceversa. L'interoperabilità genera un effetto "esternalità di rete", che ha fortemente aiutato i servizi mobili nella loro prima fase di sviluppo.

49. Di conseguenza, in virtù dell'analisi sopra riportata, il grado di concorrenzialità esistente, nell'anno 2004, tra il servizio di telefonia fissa e mobile giustifica la partecipazione al fondo anche degli operatori di rete mobile. In linea con le indicazioni europee, tale partecipazione si configura, inoltre, come non discriminatoria in quanto i soggetti chiamati a contribuire sono operatori finanziariamente solidi, anche in ragione dei proventi ottenuti dall'interoperabilità dei sistemi.

50. L'Autorità, alla luce delle su richiamate disposizioni del Codice ed in esito ai risultati dell'analisi condotta, riconosce l'iniquità dell'onere sostenuto dall'operatore incaricato di fornire il servizio universale e ritiene applicabile per l'anno 2004, il meccanismo di ripartizione del costo netto, prevedendo la partecipazione di *"altri organismi che gestiscono reti pubbliche di telecomunicazioni, [...] fornitori di servizi di telefonia vocale accessibili al pubblico e [...] organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali"*.

51. L'Autorità ritiene opportuno ammettere alla partecipazione al fondo anche gli *"organismi che prestano servizi di comunicazione mobili e personali"* non solo in virtù di una mera applicazione della regolamentazione vigente – cfr. art. 63, comma 1, del Codice, dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 6, comma 2, lett. a) dell'Allegato 11 al Codice stesso - ma anche in esito all'analisi condotta in merito alla sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile.

A. Quesiti relativi alla sezione (2)

A.1 Si condividono le valutazioni effettuate dell'Autorità in merito all'iniquità dell'onere per l'anno 2004 alla luce del grado di concorrenza sussistente?

A.1 Si condividono le valutazioni effettuate dell'Autorità in merito all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo del servizio universale per l'anno 2004, ivi inclusi gli operatori di rete mobile, anche sulla base del grado di sostituibilità tra i servizi di telefonia fissa e mobile riscontrato nel mercato?

3. L'esenzione della contribuzione al fondo

52. Il meccanismo di ripartizione delle quote di contribuzione al fondo del servizio universale garantisce il rispetto del principio di non discriminazione e minima distorsione del mercato. Ciò è assicurato mediante l'imposizione dell'obbligo di contribuzione in capo alla più ampia base possibile di operatori di telecomunicazioni, garantendo, allo stesso tempo, che operatori nuovi entranti o in situazioni di disequilibrio finanziario non debbano sopportare ulteriori oneri derivanti dal finanziamento del servizio universale.
53. Nel corso dell'attività di revisione della metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale l'Autorità ha rilevato che, nonostante alcuni operatori di telecomunicazioni fossero presenti sul mercato con un fatturato crescente e una posizione sempre più consolidata, il meccanismo di ripartizione con soglia di esenzione fissata all'1% dei ricavi netti tendeva ad escluderli dalla contribuzione alla copertura degli oneri di fornitura del servizio universale.
54. Ciò constatato, l'Autorità ha ritenuto, quindi, a partire dall'anno 2004, di abbassare il valore soglia della quota di mercato che consente l'esonero dalla partecipazione al fondo del servizio universale ad una misura pari allo 0,5% dei ricavi netti degli operatori (cfr. art. 7, comma 12, della delibera n. 1/08/CIR), adeguando, al contempo, alle predette disposizioni la formula utilizzata per il calcolo del ricavo netto.

4. La verifica del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia

55. Telecom Italia ha trasmesso all'Autorità la "Relazione sul costo netto del servizio universale dell'anno 2004" nella quale richiede il finanziamento del costo netto sostenuto per la fornitura dei singoli servizi non remunerativi soggetti agli obblighi di servizio universale. In particolare, ai sensi della normativa vigente, il costo netto di cui l'operatore richiede il finanziamento riguarda la fornitura del servizio di telefonia vocale, della telefonia pubblica e dei servizi alle categorie agevolate.
56. Come già richiamato, a seguito dell'approvazione della delibera n. 1/08/CIR, recante "*Servizio universale: metodologia di calcolo del costo netto e finanziamento del servizio universale*", Telecom Italia ha presentato un nuovo calcolo del costo netto per l'anno 2004. Ciò al fine di recepire quanto disposto dal provvedimento in merito all'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative ossia quelle aree che, sulla base di un'analisi *ex ante*, Telecom Italia non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale.
57. La società EE, in qualità di aggiudicataria dell'appalto di cui alla delibera n. 167/05/CONS, è stata incaricata di effettuare la revisione del calcolo del costo netto presentato da Telecom Italia. Gli esiti della revisione sono riportati nella relazione finale di EE, allegata al presente provvedimento, con l'inclusione di un'apposita relazione di valutazione della metodologia di calcolo dei benefici indiretti.

4.1 L'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative (APNR)

58. A partire dall'esercizio 2004, la delibera n. 1/08/CIR detta i criteri per l'identificazione del bacino di aree potenzialmente non remunerative (APNR), ossia quelle aree Studio di Linea (SL) e/o aree armadio che Telecom Italia, sulla base di un'analisi *ex ante*, non avrebbe servito in assenza di obblighi di servizio universale.
59. Nello specifico, l'approccio seguito da Telecom Italia consente, a partire dai dati di area SL, di risalire alla località dove la centrale SL è situata e, attraverso i codici ISTAT che identificano tale località, determina i parametri demografici e socioeconomici necessari per l'identificazione del bacino di APNR. Telecom Italia perviene ad un bacino di APNR composto da 735 aree SL.
60. Alla luce della verifica effettuata al riguardo, EE ritiene che, a partire dai dati forniti da Telecom Italia, il bacino di APNR sia correttamente calcolato mediante l'applicazione dei criteri identificati dalla delibera n. 1/08/CIR, con l'esclusione dei seguenti aspetti:
- i. non è stato osservato il criterio dell'altitudine tra quelli volti alla definizione del bacino di APNR;
 - ii. è stata esclusa dal bacino un'area la cui percentuale di abitazioni ad uso residenziale è stata erroneamente calcolata in misura superiore al 50% del totale;
 - iii. è stata esclusa dal novero delle APNR un'area servita da tecnologia SDH.
61. Di conseguenza il bacino di aree identificato da Telecom Italia è stato ridotto ad un numero di 650 aree SL.

5. Il costo netto della telefonia vocale

5.1 La proposta di Telecom Italia

62. Telecom Italia ha presentato una stima del costo netto della fornitura del servizio di fonia vocale ad utenti finali, in aree potenzialmente non remunerative, pari a 36,4 milioni di euro, ammontare quantificato al lordo dei benefici indiretti derivanti all'operatore in quanto fornitore del servizio universale.
63. Telecom Italia ha utilizzato il programma di calcolo elettronico *SusyXP* per pervenire alla stima del costo netto dei servizi di fonia vocale e di telefonia pubblica, mentre per il calcolo del costo netto delle categorie agevolate si è servita del modello *Excel*.
64. La descrizione puntuale delle singole voci di costo e di ricavo sottostanti la fornitura del servizio di telefonia vocale, in aree potenzialmente non remunerative, è riportata nella relazione finale di EE.

5.2 La verifica di EE

65. L'analisi delle tecniche di calcolo per il servizio di telefonia vocale ha rivelato un buon livello di dettaglio e accuratezza delle voci di costo e ricavo del modello di Telecom Italia, anche perché i dati relativi alle consistenze di rete, ai costi operativi e ai ricavi mancati sono disponibili in modo puntuale area per area e ciò consente di procedere senza dovere svolgere analisi di tipo strutturale basate su medie nazionali.
66. I cambiamenti apportati dal Revisore alle procedure di calcolo e ai dati di *input* nell'ambito della verifica condotta per l'esercizio 2002 e 2003²⁵, con rilevante impatto sul calcolo del costo netto, sono state recepite dalle delibere dell'Autorità e, di conseguenza, anche da Telecom Italia che ad esse ha fatto riferimento per calcolo del costo netto del servizio universale per l'anno 2004, ad eccezione dei costi della gestione commerciale.
67. EE ha provveduto, altresì, a verificare una serie di dati di *input* che erano stati inseriti manualmente nel programma di calcolo *Susy*, senza collegamento automatico con i sistemi aziendali di contabilità.
In particolare, è stato riconosciuto necessario modificare, insieme ai costi della gestione commerciale, gli altri dati di *input* di seguito elencati:
- i. costo patrimoniale degli immobili attribuito a tutte le aree SL della rete di Telecom Italia (e successivamente allocati a quelle appartenenti al bacino di APNR);
 - ii. costo d'esercizio degli immobili attribuito a tutte le aree SL della rete di Telecom Italia (e successivamente allocati a quelle appartenenti al bacino di APNR);
 - iii. costo unitario delle cartoline d'utente POTS, ISDN BRA e ISDN PRA;
 - iv. costo evitabile della gestione commerciale per utente;
 - v. costo orario evitabile della manodopera sociale;
 - vi. *input* per il calcolo della quota parte dei ricavi relativi alla terminazione su altre reti, i ricavi da traffico entrante e i ricavi da interconnessione.
68. La modifica ai dati di *input* apportata da EE ha condotto ad una riduzione della stima del costo netto della telefonia vocale effettuata da Telecom Italia pari a 3,2 milioni di euro.
69. Il Revisore ha, infine, escluso dal computo del costo netto quelle aree appartenenti al bacino di APNR il cui costo netto positivo (e quindi in perdita) non eccede i 2.500 euro per area, in linea con l'approccio seguito negli anni precedenti finalizzato a prendere in considerazione il beneficio indiretto noto come ciclo di vita del cliente. Tale modifica ha condotto ad un'ulteriore riduzione della stima del costo netto della telefonia vocale effettuata da Telecom Italia, pari a 0,7 milioni di euro.

²⁵ Per il dettaglio sulle modifiche alle procedure di calcolo e ai dati di *input* apportate negli esercizi 2002 e 2003 e recepite dall'Autorità con le delibere n.16/04/CIR, per l'anno 2002, e n. 28/07/CIR, per l'anno 2003, si rinvia alle rispettive relazioni di verifica di Europe Economics.

70. La stima finale del costo netto sostenuto da Telecom Italia per la fornitura del servizio di fonia vocale, risultante dalla verifica condotta da EE, per l'anno 2004, è pari a 28,7 milioni di euro.

6. Il costo netto della telefonia pubblica

6.1 La proposta di Telecom Italia

71. La stima del costo netto effettuata da Telecom Italia per la fornitura del servizio di telefonia pubblica è pari a 9 milioni di euro.

72. Il costo netto calcolato da Telecom Italia con riferimento alla telefonia pubblica si riferisce, esclusivamente, alle postazioni in perdita appartenenti al "Parco Impianti USO" ed ubicate in quelle aree che non appartengono al bacino di aree potenzialmente non remunerative della fonia vocale.

73. L'analisi del modello di Telecom Italia per la stima del costo netto della telefonia pubblica è riportata nella relazione finale di EE.

6.2 La verifica di EE

74. EE ritiene, nel complesso, adeguato l'approccio seguito da Telecom Italia per l'individuazione dell'insieme delle postazioni di telefonia pubblica ai fini della quantificazione del costo netto, avendo, peraltro, verificato che i cambiamenti suggeriti da EE sono stati concretamente applicati, salvo alcune eccezioni.

75. Nello specifico, con riferimento al Parco Impianti USO, nel corso della verifica effettuata da EE, è stata rilevata l'inclusione, da parte di Telecom Italia, di alcune postazioni di telefonia pubblica a ricavi limitati, ossia postazioni caratterizzate da un totale di scatti annuo circoscritto, per le quali non si ritiene giustificato includere i relativi costi ai fini del calcolo del costo netto.

76. Telecom Italia ha fatto presente che la rilevazione di dati da traffico limitati è da ricondursi a determinate circostanze, quali la vandalizzazione dell'apparecchio telefonico e la presenza di guasti prolungati.

77. In ragione del fatto che, in queste circostanze, la postazione telefonica non è fruibile dagli utenti, EE ha ritenuto di escludere le postazioni a ricavi limitati dal Parco Impianti USO. Ciò ha comportato una riduzione di 774 mila euro della stima del costo netto effettuata da Telecom Italia per la fornitura del servizio di telefonia pubblica.

78. EE ha ritenuto corrette le procedure di calcolo del modello di Telecom Italia della telefonia pubblica.

79. Per quanto riguarda i dati di *input*, invece, EE ha apportato le seguenti modifiche, in seguito alla constatazione che alcuni di questi erano stati inseriti manualmente nel programma *Susy*, senza collegamento automatico con i sistemi aziendali:

- i. quota parte dei ricavi da TP da versare agli altri operatori come tariffe di terminazione;
- ii. costo orario evitabile della manodopera sociale;
- iii. ricavi da pubblicità su carte prepagate.

80. L'impatto di tali modifiche sulla stima di Telecom Italia è stato considerato congiuntamente alla riduzione del bacino di APNR, effettuata dal Revisore nell'ambito della attività di verifica, come precedentemente riportato. Ciò ha determinato un aumento del costo della telefonia pubblica di circa 758 mila euro rispetto alla stima di Telecom Italia, in quanto le PTP non profittevoli appartenenti alle 85 aree SL che sono state sottratte dal bacino APNR rientrano ora in tale costo.

81. La stima finale del costo netto della telefonia pubblica per il 2004 è pari a 8,988 milioni di euro.

7. Il costo netto delle categorie agevolate

7.1 La proposta di Telecom Italia

82. La stima del costo netto della fornitura di servizi alle categorie agevolate elaborata da Telecom Italia è pari a 10 milioni di euro.

Tale voce di costo deriva, tra l'altro, dalla riduzione dei ricavi prevista dalle disposizioni regolamentari vigenti in materia, secondo le quali Telecom Italia è tenuta a praticare una riduzione del 50% del canone di abbonamento al servizio telefonico a soggetti che presentino particolari condizioni di disagio economico e sociale e ad applicare l'esenzione totale dal pagamento a coloro che utilizzano i sistemi di comunicazione DTS (Dispositivo Telefonico Sordomuti).

83. La descrizione del modello di calcolo del costo netto delle categorie agevolate di clienti utilizzato da Telecom Italia è riportata nella relazione finale di EE.

7.2 La verifica di EE

84. Tutte le modifiche apportate dal Revisore durante le attività di verifica condotte in relazione agli esercizi precedenti sono state recepite da Telecom Italia ad eccezione di quella volta a tener conto dell'effetto dell'elasticità dei consumi al reddito.

85. Con riferimento a quest'ultima, EE ha effettuato modifiche alle procedure di calcolo in considerazione del fatto che le categorie agevolate di utenti, a fronte del pagamento di un canone dimezzato o nullo, spendono tuttavia parte del reddito addizionale in chiamate aggiuntive, che costituiscono ricavi che non vi sarebbero in mancanza di obbligo di servizio. L'ammontare di tali ricavi aggiuntivi è stato stimato pari circa a 87.000 euro.

86. Un'ultima modifica eseguita dal Revisore è consistita nell'eliminazione dei costi amministrativi e di disallineamento temporale, non ammessi al meccanismo di

ripartizione ai sensi della regolamentazione vigente. L'impatto di tale modifica ha determinato una riduzione della stima del costo netto delle categorie agevolate pari a circa 1,00 milione di euro.

87. La stima finale del costo netto delle categorie agevolate per il 2004 è pari a 8,9 milioni di euro.

8. I vantaggi di mercato presentati da Telecom Italia e verificati da EE

88. Nel corso dell'attività di verifica Telecom Italia ha presentato la stima dei benefici indiretti compresa in un intervallo di valori tra 2,3 e 10 milioni di euro. Il totale dei vantaggi di mercato risulta dalla somma dei benefici della fedeltà al marchio, compresi in un intervallo di valori tra 0 e 7,7 milioni di euro e del valore pubblicitario derivante dalle occasioni di contatto, pari a 2,3 milioni di euro.

89. EE ha effettuato la quantificazione del beneficio indiretto di fedeltà al marchio che risulta pari a 8,9 milioni di euro. Il beneficio pubblicitario derivante dalla promozione attuata tramite l'invio periodico di fatture è stato stimato pari a circa 1 milione di euro e il beneficio di pubblicità ottenuto tramite l'esposizione del logo dell'operatore sulle cabine telefoniche è ritenuto pari a 4 milioni di euro. La stima finale dei vantaggi di mercato elaborata dal Revisore è pari a 13,8 milioni di euro.

90. L'analisi puntuale effettuata da EE con riferimento ai benefici indiretti derivanti a Telecom Italia in quanto fornitore del servizio universale è oggetto di relazione separata, come precedentemente richiamato.

91. La tabella seguente riporta il confronto tra la stima effettuata da Telecom Italia e la valutazione di EE, riguardo la quantificazione dei benefici indiretti:

Benefici indiretti 2004 Dati in milioni di €	Stima di Telecom Italia	Stima di EE
Fedeltà al marchio	0 - 7,7	8,9
Valore pubblicitario Mailing	2,3	1,0
Valore pubblicitario TP	0	4,0
Totale finale	2,3 - 10,0	13,8

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2004

9. Le risultanze dell'esercizio di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale relativo all'esercizio 2004

92. Di seguito si riporta il confronto tra le conclusioni dell'attività di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale condotta da EE e la stima elaborata in merito da Telecom Italia.

Stima del costo netto, anno 2004

Categorie Dati in milioni di €	Stima di Telecom Italia	Stima di EE
Fonia vocale	36,4	28,7
Telefonia pubblica	9,0	9,0
Categorie agevolate	10,0	8,9
Totale costo netto	55,5	46,6

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2004

93. Determinato l'ammontare del costo netto del servizio universale, l'importo va decurtato della quota di benefici indiretti.

Stima del costo netto complessivo tenuto conto dei vantaggi di mercato

Categorie Dati in milioni di €	Stima di Telecom Italia	Stima di EE
Totale costo netto	55,5	46,6
Benefici indiretti	10,0 ²⁶	13,8
Totale	45,5	32,8

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2004

9.1 L'ammissibilità dei costi netti del servizio universale

94. Ai sensi delle disposizioni di cui al Capo IV del Titolo II e all'Allegato 11 del Codice, Telecom Italia, in quanto soggetto obbligato alla fornitura del servizio universale, nel richiedere il finanziamento del costo netto sostenuto, deve dimostrare che avrebbe potuto evitare di offrire il servizio stesso in assenza di obblighi di fornitura.

95. Di conseguenza, Telecom Italia ha presentato il costo netto solo per quei servizi che non avrebbe offerto ossia il servizio di telefonia vocale, di telefonia pubblica e le prestazioni garantite alle categorie agevolate.

9.2 L'ammissibilità del costo netto della telefonia vocale (aree non remunerative e categorie agevolate di clienti)

96. Con riferimento alla telefonia vocale, Telecom Italia, al fine della quantificazione del costo netto della fornitura di tale servizio in aree potenzialmente non remunerative, che non sarebbero state servite in assenza di obblighi di servizio universale, ha utilizzato una metodologia contabile in linea con quanto previsto dalle delibere n. 28/07/CIR, n. 1/08/CIR e n. 65/09/CIR.

²⁶ A fini puramente espositivi si riporta in questa tabella unicamente il valore superiore dell'intervallo della stima dei benefici indiretti apportata da Telecom Italia.

97. La delibera n. 1/08/CIR, modificata dalla delibera n. 65/09/CIR, ha indicato nove criteri di tipo *ex-ante* per la definizione delle aree potenzialmente non remunerative, da applicare a partire dall'esercizio 2004. Tale disciplina va ad innovare quanto in precedenza previsto dalla delibera n. 14/02/CIR, che, fino all'anno 2003, specificava espressamente quali fossero le aree da considerare per il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale.
98. EE ha apportato delle modifiche alla stima presentata da Telecom Italia che, come rappresentato, possono essere suddivise in rettifiche alle procedure di calcolo e rettifiche ai dati di *input*.
99. In virtù dell'attività di verifica svolta da EE, la stima per il servizio di fonia vocale presentata da Telecom Italia, pari a 36,4 milioni di euro, è stata ridotta a 28,7 milioni, al lordo dei benefici indiretti.
100. L'Autorità ritiene che tali rettifiche siano da reputare pienamente giustificate, anche alla luce delle disposizioni di cui alla delibera n. 65/09/CIR.
101. Per quanto attiene alle categorie agevolate, Telecom Italia ha presentato una stima del costo netto pari a 10 milioni di euro. EE, ai sensi della regolamentazione vigente, ha escluso dal meccanismo di ripartizione i costi amministrativi e di disallineamento temporale, per un importo di circa 977.000 euro ed ha, inoltre, ridotto i costi evitabili di ulteriori 87.000 euro circa, stimando in tale importo l'ammontare di ricavi aggiuntivi che derivano dalla destinazione di parte del reddito disponibile addizionale²⁷ delle categorie agevolate a chiamate telefoniche aggiuntive.
102. I costi per servizi destinati alle categorie agevolate sono stati stimati, da EE, in misura pari a 8,95 milioni di euro.
103. L'Autorità ritiene che il costo netto dei servizi di telefonia vocale e per le categorie agevolate stimato da EE sia da considerare ammissibile ai fini del meccanismo di ripartizione del costo netto per l'anno 2004.

9.3 L'ammissibilità del costo netto della telefonia pubblica

104. Il costo netto della telefonia pubblica è attribuibile unicamente alle Postazioni di Telefonia Pubblica (PTP) in perdita, appartenenti al "Parco Impianti USO", ubicate in quelle aree che non appartengono al bacino di APNR della fonia vocale.
105. Nel corso dell'attività di verifica, EE non ha apportato alcun cambiamento alle procedure di calcolo del modello di Telecom Italia della Telefonia Pubblica, mentre ha ritenuto di effettuare alcune rettifiche ai dati di *input*.

²⁷ Dovuto al pagamento di canoni telefonici ridotti o azzerati.

106. La stima finale del costo netto della telefonia pubblica per il 2004, condotta da EE, è pari a 8,988 milioni di euro.
107. L'Autorità ritiene giustificabili le correzioni adottate da Europe Economics e condivide l'importo finale da essa indicato quale costo per gli obblighi derivanti dalla fornitura del servizio di telefonia pubblica.

9.4 La valutazione dei vantaggi di mercato

108. Come noto, in linea con il quadro normativo vigente, la verifica del calcolo del costo netto del servizio universale deve tener conto, tra l'altro, degli eventuali vantaggi di mercato derivanti all'impresa in quanto fornitrice del servizio stesso. La quantificazione dei vantaggi di mercato è effettuata dall'organismo indipendente incaricato di verificare il calcolo del costo netto, anche tenendo conto delle proposte metodologiche presentate dagli operatori.
109. Con riferimento al procedimento di verifica del calcolo del costo netto del servizio universale relativo all'anno 2004, si richiama quanto previsto dalla delibera n. 1/08/CIR, in particolare ai punti 48-50 delle premesse.
110. In data 10 marzo 2010, EE ha trasmesso all'Autorità, oltre alla relazione di conformità, la quantificazione dei vantaggi di mercato elaborata anche valutando le osservazioni e le proposte metodologiche presentate dagli operatori Telecom Italia, Wind (la posizione di WIND è stata condivisa anche da Fastweb) e Vodafone, così come previsto anche dall'avviso dell'Autorità pubblicato sul sito *web* in data 18 dicembre 2009.
111. Nel dettaglio, ai sensi di quanto disposto dall'Allegato 11 al Codice, al fine di valorizzare i benefici indiretti derivanti a Telecom Italia dalla fornitura del servizio universale, EE ha presentato la propria stima di quantificazione della fedeltà al marchio e del valore pubblicitario.
112. Si rileva che EE ritiene congruo escludere i vantaggi derivanti dall'essere serviti da un unico operatore su tutto il territorio nazionale (incluse le APNR) in quanto marginalmente dipendente dall'essere presente nelle aree non profittevoli.

Fedeltà al marchio

113. Per quanto riguarda la quantificazione del beneficio di fedeltà al marchio, l'approccio adottato da EE è basato – come già negli anni precedenti - sul ricorso ad indagini di mercato mirate, che consentono di stimare la percentuale di clienti "fedeli" all'operatore incaricato della fornitura del servizio universale. Tale approccio è peraltro diffusamente adottato: oltre ad essere adoperato da Telecom Italia, infatti, esso è riconosciuto anche da Vodafone nonché seguito da Wind nella propria proposta metodologica di valorizzazione dei vantaggi di mercato, così da rendere comparabili i risultati.
114. Il beneficio di fedeltà al marchio è in particolare calcolato come $p \cdot N \cdot R$, dove:

- p = stima della percentuale di utenti fedeli stimata tramite indagini di mercato
- N = numero di utenti Telecom in aree profittevoli
- R = ricavo medio per utente profittevole

115. Telecom Italia nella sua metodologia definisce come fedele un cliente sulla base di cinque criteri:

- i. non è cliente di altri operatori;
- ii. non ha intenzione di abbandonare Telecom Italia nel prossimo futuro;
- iii. non ha intenzione di abbandonare la telefonia fissa nel prossimo futuro;
- iv. è a conoscenza dell'obbligo di servizio universale a carico di Telecom Italia;
- v. considera la fornitura del servizio universale il principale motivo di scelta dell'operatore.

116. La conformità a tali criteri è stata accertata mediante l'impiego di una serie di domande rivolte ai clienti di telefonia fissa di Telecom Italia nell'ambito di un'indagine di mercato svolta per conto di Telecom Italia. L'operatore, sulla base della propria lettura dell'indagine di mercato, stima la percentuale di utenti fedeli nella misura dello 0,313%.

117. EE, nell'effettuare la propria stima della percentuale di clienti fedeli, adotta i medesimi criteri su cui si basa la valorizzazione condotta da Telecom Italia. Ciò nonostante, la conclusione a cui perviene EE risulta differente, in quanto il Revisore considera rilevanti considerare per gli esiti dell'indagine i rispondenti che sopravvivono al filtraggio di due domande ulteriori rispetto a quelle ritenute sufficienti da Telecom Italia. Ciò conduce ad una stima della percentuale di clienti fedeli nella misura dello 0,406%.

118. Di seguito il confronto tra la stima effettuata da Telecom Italia e da EE in merito.

Percentuale di utenti fedeli

%	Stima di Telecom Italia	Stima di EE
Percentuale di utenti fedeli	0,313	0,406

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2004

119. Come detto, la differenza tra l'approccio di TI e di EE sta nell'inclusione di due ulteriori domande per il filtraggio degli utenti che hanno risposto, al fine del loro inserimento nel gruppo dei clienti fedeli. In particolare, facendo riferimento a quanto meglio dettagliato nella relazione di EE allegata, TI considera fedele un utente che sia sopravvissuto al filtraggio delle domande D7, D8, D9, D11, D12 ed alla domanda D15, quest'ultima qui di seguito riportata: *“Alla luce di quanto detto, nella scelta di un gestore di telefonia fissa, cosa pesa di più tra la fornitura del*

Servizio Universale e: (a) il fatto che a lei venga fornito un buon servizio commerciale, ovvero sia facile contattare la società per ottenere informazioni su prodotti, servizi e tariffe, (b) il fatto che a lei venga offerto un livello dei prezzi economico, (c) il fatto che a lei vengano offerte tariffe personalizzate in base all'uso, (d) il fatto che a lei venga servito un servizio di assistenza tecnica efficace, tecnici competenti e veloci nella risoluzione di un problema o di un guasto, (e) il fatto che i prezzi siano trasparenti e che lei possa controllare la spesa attraverso una bolletta dettagliata, (f) il fatto che a lei venga offerto un servizio Internet economico e veloce.”

120. EE, invece, ritiene che debbano essere inclusi tra i clienti fedeli anche i clienti che sopravvivono alla domanda D14: *“Per lei che risiede in un’area che non è né isolata né disagiata, sapere che Telecom Italia ha l’obbligo di offrire il Servizio Universale, è per lei motivo di preferenza nella valutazione tra i gestori diversi, oppure quando sceglie un gestore lo fa sulla base di prezzi più bassi, di un servizio clienti efficiente, della trasparenza dei rapporti col cliente?”*
121. EE afferma che le procedure di filtraggio sarebbero due:
- i. l’unione di D14 e D15, al netto della intersezione che EE definisce come *“Teste che sopravvivono al filtraggio di almeno una tra le domande D14 e D15”*. In realtà se si trattasse di unione (congiunta) non ci sarebbe bisogno di sottrarre l’intersezione visto che le unità statistiche sarebbero conteggiate una sola volta e non ci sarebbe il rischio di allargare impropriamente la base dei clienti fedeli.
 - ii. la sola intersezione per cui, verrebbero conteggiati soltanto i clienti che *“sopravvivono simultaneamente al filtraggio sia della domanda D14 sia D15”*.
122. Il revisore propone, dunque, di stimare la percentuale di utenti fedeli in base ad una media aritmetica tra i clienti che sopravvivono al filtraggio ex prima procedura e quelli che sopravvivono al filtraggio ex seconda procedura.
123. Il primo criterio, atteso che trattasi di unione di insiemi, è da considerarsi il più plausibile tra i due presentati da EE. Peraltro, sottrarre l’intersezione equivale ad eliminare dal computo i clienti che sopravvivono simultaneamente al filtraggio sia della domanda D14 sia D15 ossia che hanno dichiarato di preferire in ogni caso il fornitore di servizio universale. Appare, pertanto, più opportuno scegliere come procedura di filtraggio l’unione con il conseguente incremento della percentuale di clienti fedeli. Ciò conduce ad una stima della percentuale di clienti fedeli nella misura dello 0,5%.
124. Altro elemento da considerare è il filtraggio relativo alla domanda D12 di seguito riportata: *“Il Servizio Universale è un obbligo imposto dalla legge ad una società telefonica privata. L’azienda è obbligata dalla legge a rendere disponibile - a prezzi uguali per tutti ed in tutta Italia - il servizio telefonico di base (quindi, il telefono a casa e le cabine telefoniche pubbliche).L’azienda deve garantire il servizio telefonico anche nelle zone più isolate e disagiate del nostro paese (ad esempio, nei piccoli paesi di montagna o di campagna), vale a dire anche in quelle*

zone dell'Italia dove portare il telefono è più costoso e non conveniente. Oltre a ciò la legge prevede che l'azienda distribuisca gli elenchi telefonici e pratici degli sconti ai clienti più poveri o portatori di alcuni handicap. Lei sapeva dell'esistenza di quest'obbligo?".

125. Tale domanda, infatti, prevede allo stato tra le risposte “Si”, “No” e “Si parzialmente”. L’inclusione o meno dei clienti che dichiarano di conoscere solo parzialmente l’esistenza di un obbligo di servizio universale determina la variazione della stima di clienti fedeli. Nel caso in cui vengano considerati entrambi ciò conduce ad una stima della percentuale di clienti fedeli nella misura dello 0,78%. Tale dato appare maggiormente in linea con l’analogo valore stimato da Wind nel corso della propria indagine rispetto a quello utilizzato da Telecom Italia.
126. La definizione di utente fedele presentata da Wind è parzialmente differente da quella proposta da EE. In particolare, mentre il Revisore definisce fedele un utente che, oltre a soddisfare altre condizioni, considera la fornitura del servizio universale il “principale motivo” per rimanere cliente di Telecom Italia, Wind riconosce fedele un cliente che, oltre a soddisfare alcune delle condizioni indicate dal Revisore, considera la fornitura del servizio universale un “motivo” per rimanere cliente di Telecom Italia.
127. Nella propria proposta metodologica, Wind ha definito fedele un utente sulla base di quattro criteri:
- i. è cliente di Telecom Italia;
 - ii. non ha intenzione di abbandonare Telecom Italia nel prossimo futuro;
 - iii. è a conoscenza dell’obbligo di servizio universale;
 - iv. considera la fornitura del servizio universale un motivo per rimanere cliente di Telecom Italia.
128. Wind prende, inoltre, in considerazione i clienti di Telecom Italia almeno per un servizio, mentre Telecom Italia ed il Revisore considerano i soli clienti che non hanno ulteriori servizi con altri operatori e, pertanto, sono clienti esclusivi di Telecom Italia (cfr. domanda D7).
129. Di conseguenza i risultati delle indagini svolte, rispettivamente nel 2008 e nel 2009, per conto di Wind, conducono ad una stima della percentuale di clienti fedeli pari al 6,6% e al 3,7%, in entrambi i casi di gran lunga superiore rispetto alle conclusioni a cui perviene l’approccio seguito da EE.
130. La selezione di clienti fedeli a cui perviene Wind mediante la somministrazione delle summenzionate domande non consente, a parere di EE, di individuare quei clienti che realmente abbandonerebbero Telecom Italia qualora l’operatore non fosse più fornitore del servizio universale e, pertanto, il vantaggio reale derivante dall’essere incaricato dei relativi obblighi.
131. EE osserva che, utilizzando la domanda a risposte spontanee posta da Wind in merito ai motivi per cui si è utenti di Telecom Italia, si ottiene una stima coerente

con quella effettuata con la propria metodologia. A tal proposito appare però necessario considerare che una parte considerevole dei clienti rispondenti alle interviste ha dato come motivazione “*Telecom Italia è il gestore storico cui sono abituato*”, che può indirettamente essere riferito agli obblighi di servizio universale almeno per una parte dei rispondenti non determinabile. Tale percentuale risulta trascurata nell’analisi di EE.

132. Vodafone, infine, sostiene, in linea con Wind, che non sia opportuno limitarsi a considerare coloro che considerano il servizio universale come il principale motivo di scelta di Telecom Italia. La scelta di un operatore, a parere di Vodafone, si basa su di una pluralità di fattori, nessuno dei quali rappresenta singolarmente un motivo sufficiente ai fini della decisione finale. Ne deriva come la decisione dell’utente sia il risultato di una complessa valutazione di più variabili, compresa quella relativa alla fornitura del servizio universale.
133. In merito alla relazione tra numerosità campionaria ed il valore dell’errore della stima, Wind sostiene che l’ampiezza del campione debba essere di gran lunga maggiore affinché la stima percentuale di clienti fedeli proposta da Telecom Italia risulti rappresentativa e del tutto attendibile. Secondo Wind applicando la formula di calcolo della numerosità campionaria con un errore atteso dello +/- 0,375% (ossia la percentuale di utenti fedeli stimata da Telecom per il 2003) si giunge ad un campione composto da almeno 71 mila unità. Di conseguenza, qualora il campione della rilevazione effettuata da Telecom Italia fosse inferiore, la stima di utenti fedeli di 0,313% risulterebbe inattendibile.
134. EE non concorda con le conclusioni a cui perviene Wind in merito, sostenendo che le argomentazioni dell’operatore sono affette da un errore concettuale che consiste nel confondere l’errore campionario ipotetico (cioè quello che potrebbe ottenere prima ancora di aver stimato la percentuale di clienti fedeli) con l’errore campionario associato ad un preciso valore stimato di clienti finali. Nel dettaglio, EE riporta che la stima percentuale di utenti fedeli elaborata da Telecom Italia per l’anno 2004, pari allo 0,313% (ossia la percentuale di utenti fedeli stimata da Telecom per il 2004), è stata ottenuta da un campione sufficientemente ampio, superiore a 1.224.
135. Sempre con riferimento a tale tematica, Vodafone evidenzia che per la valutazione di utente fedele, la metodologia più appropriata sembra essere quella delle indagini di mercato, purché queste siano svolte su un campione sufficientemente rappresentativo al fine di minimizzare le possibili imprecisioni della stima. Vodafone fa osservare, pertanto, la necessità di garantire la rappresentatività del campione determinando una percentuale di utenti fedeli che sia caratterizzata dal più basso errore statistico possibile, circa +/- 0,2%. A tal fine l’ampiezza del campione dovrebbe comprendere decina di migliaia di intervistati.
136. Nella quantificazione della fedeltà al marchio assume rilevanza anche la misura del ricavo medio per utente profittevole.

137. Come riportato da EE nella propria relazione, la stima del ricavo medio per utente viene calcolata sulla base di due insiemi di ipotesi: le categorie di clienti fedeli e loro relativa numerosità, da un lato, ed i ricavi mancati per tipo di cliente fedele, dall'altro.
138. Con riferimento al primo insieme di ipotesi EE ha effettuato alcuni aggiustamenti alla stima condotta da Telecom Italia. A titolo esemplificativo, il Revisore non ritiene condivisibile che i clienti fedeli, nel controfattuale, passino a fornitori alternativi mediante la modalità CS/CPS, ma solo mediante l'opzione CPS poiché un cliente fedele che abbia a disposizione l'opzione CPS non utilizza quella di CS.
139. Per quanto riguarda l'ipotesi di ricavi mancati per tipo di cliente fedele, EE concorda con la metodologia adottata da Telecom Italia, ma rende i risultati più espliciti calcolando il ricavo medio per utente per ognuna delle alternative che si presentano all'utente che decide di lasciare Telecom Italia utilizzando i dati della contabilità Regulatoria, esercizio 2004.
140. A tal proposito, dall'analisi dei dati presentati da EE nella propria relazione, appare sovrastimata la percentuale di clienti che si sposterebbero su reti proprietarie alternative e/o su soluzioni LLU, alla luce dei dati di mercato riferiti all'anno 2004. Appare pertanto maggiormente verosimile la stima di ricavo medio per utente effettuata da Telecom Italia.

Valore pubblicitario

141. Con riferimento alla quantificazione dei benefici indiretti derivanti dalla pubblicità ottenuta con l'invio periodico di fatture commerciali, EE ritiene appropriato l'approccio seguito da Telecom Italia. Il Revisore ha però effettuato una modifica al valore stimato in ragione dei cambiamenti apportati alla fonia vocale sul numero di utenti in aree non profittevoli agli esiti dell'adozione dei criteri di identificazione del bacino di APNR, di cui alla delibera n. 1/08/CIR. Ciò ha condotto ad una quantificazione di tali benefici pari a circa 965 mila euro.
142. Per quanto riguarda i benefici indiretti ottenuti tramite l'esposizione del logo che contrassegna la cabine telefoniche dell'operatore incaricato della fornitura del servizio, Telecom Italia sostiene di non ottenere alcun vantaggio in merito. EE non condivide la metodologia utilizzata dall'operatore pervenendo bensì ad una stima di tale valore pubblicitario pari a 4 milioni di euro.

Stime complessive

143. Nella tabella seguente si riporta, in dettaglio, il confronto tra la quantificazione dei benefici indiretti condotta da EE, per l'anno 2004, e la stima elaborata in merito da Telecom Italia.

Quantificazione dei vantaggi di mercato

Categorie Dati in milioni di €	Stima di Telecom Italia	Stima di EE	Stima di Wind	Stima di Agcom
Fedeltà al marchio	0 – 7,7	8,9	100	8,9 -19,5
Valore pubbl. mailing	2,3 ²⁸	1,0	n.d.	1,0
Valore pubbl. TP	0	4,0	n.d.	4,0
Totale	2,3 – 10,0	13,8	100	13,8 – 24,5

Fonte: EE – Relazione di verifica del costo netto del servizio universale, anno 2004

B. Quesiti relativi alla sezione (9)

B.1 Si ritiene condivisibile la proposta dell’Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia vocale, agli esiti delle rettifiche apportate da EE?

B.2 Si ritiene giustificata la proposta dell’Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto delle categorie agevolate, alla luce delle modifiche apportate da EE?

B.3 Si ritiene giustificata la proposta dell’Autorità di ammettere al meccanismo di ripartizione il costo netto della telefonia pubblica, condividendo gli aggiustamenti apportati da EE?

B.4 Relativamente ai punti critici della metodologia di stima dei benefici indiretti individuati dall’Autorità, quale delle proposte dell’Autorità si ritiene condivisibile, e per quali motivazioni?

10. Finanziamento del servizio universale

144. Considerato quanto espresso nelle sezioni precedenti, l’onere complessivo relativo alle attività svolte dall’operatore incaricato in ottemperanza agli obblighi di servizio universale per l’anno 2004, ammonta ad un valore compreso tra 32,8 milioni di euro e 22,1 milioni di euro, tenuto conto anche dei benefici indiretti derivanti a Telecom Italia in quanto operatore incaricato di fornire prestazioni di servizio universale.

145. Si osserva che una volta consolidata la metodologia per la valutazione dei benefici indiretti – all’esito della presente consultazione – l’Autorità determinerà l’onere complessivo ammissibile al meccanismo di ripartizione per l’anno 2004.

²⁸ Telecom Italia ha presentato un intervallo di valori per la quantificazione del beneficio di fedeltà al marchio compreso tra 0 e 7,7 milioni di euro.

Sulla base della nuova metodologia Telecom Italia ripresenterà la valutazione del costo netto per l'anno 2005, determinato applicando i medesimi criteri per l'individuazione delle APNR applicati per l'anno 2004, così come rivisti da EE. A partire dall'anno 2006, invece, la valutazione del costo netto comporterà anche una modifica significativa della metodologia contabile alla base della quantificazione dei costi, coerentemente con quanto previsto dalla delibera n. 1/08/CIR, art. 7.

- Eliminato: delle
- Eliminato: valutazioni
- Eliminato: del
- Eliminato: costo
- Eliminato: netto

146. L'applicazione di tale ultima novazione metodologica porterà presumibilmente una riduzione del valore complessivo del costo netto. Considerando il livello di onere individuato per l'anno 2004, anche alla luce del livello definitivo di benefici indiretti stimato, è possibile presumere che, partire dall'anno 2006 il costo netto si attesti su valori significativamente più contenuti degli attuali e suscettibili di non configurare l'iniquità dell'onere.

147. Per determinare il valore complessivo del fondo, a tale ammontare è da aggiungere il costo dell'attività di verifica condotta da EE, che le condizioni contrattuali fissano, per l'anno 2004, ad un importo pari a euro 141.600,00. A tale ammontare è da sommare l'importo di euro 14.166,00 versato per remunerare il Revisore per lo svolgimento dell'attività aggiuntiva di quantificazione dei vantaggi di mercato sulla base della valorizzazione effettuata dagli altri operatori, attività prevista dalla delibera n. 1/08/CIR ed approvata successivamente alla contrattualizzazione dell'incarico per la revisione del costo netto del servizio universale per l'anno 2004.

148. Si riporta in tabella, il dettaglio relativo alle voci di costo netto e benefici indiretti ammissibili al meccanismo di ripartizione:

Costo netto del servizio universale per l'anno 2004

Categorie	€milioni
Fonia vocale	28,7
Telefonia pubblica	9
Categorie agevolate	8,9
Benefici indiretti	(13,8) – (24,5)
Costo di verifica del calcolo	0,156
Totale	33 – 22,3

149. Con l'avvio del procedimento relativo all'applicabilità del meccanismo di ripartizione del costo netto del servizio universale dell'anno 2004, l'Autorità ha richiesto agli operatori i dati e le informazioni di cui all'Allegato 11 del Codice al fine di determinare le quote di contribuzione al fondo.

150. Nel corso dell'attività istruttoria, con la delibera n. 1/08/CIR, è stata approvata la metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale e del relativo finanziamento. Al riguardo, alla luce delle modifiche previste all'art. 7, comma 12, della delibera n. 1/08/CIR, l'Autorità, valutata la necessità di perfezionare la raccolta dei dati volti alla determinazione dell'eventuale quota di contribuzione, ha richiesto ai principali operatori la trasmissione di alcuni dati ad integrazione di quanto già precedentemente comunicato.
151. Nel corso dell'attività di acquisizione dati è stata evidenziata dagli operatori la necessità di chiarire le modalità di calcolo delle quote al fine di evitare incoerenze nell'applicazione delle definizioni introdotte dal Codice delle comunicazioni elettroniche e dalla delibera n. 1/08/CIR.
152. Pertanto, con riferimento alla formula introdotta dalla delibera n. 1/08/CIR all'art. 7, l'Autorità chiarisce quanto segue.
153. I Ricavi lordi (RL) sono la somma dei ricavi complessivi derivanti dalla fornitura dei servizi al dettaglio e all'ingrosso elencati di seguito. Per tali servizi devono essere compresi i ricavi provenienti da *“tutti i canoni e contributi richiesti a qualsiasi titolo (quali per esempio, attivazione, cessazione, traslochi, modifica del profilo tariffario, ricarica, ecc.)”* nonché *“devono essere considerati sia i ricavi derivanti dal prezzo minutario, sia quelli derivanti da eventuali quote di abbonamento (ad esempio canoni di opzioni tariffarie, di pacchetti di servizi, ecc)”*. Nel caso di servizi all'ingrosso sono inclusi anche i ricavi derivanti da attività a progetto.
154. Relativamente ai servizi al dettaglio gli stessi includono i ricavi connessi alla vendita di ciascuno dei seguenti servizi nonché i ricavi derivanti dalla vendita congiunta di più servizi di cui almeno uno sia compreso fra quelli elencati di seguito:
- i. servizi di telefonia vocale e/o di accesso alla rete telefonica fissa. Nello specifico, sono compresi:
 - l'accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa, anche nel caso di connessioni stabilite mediante i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) ed i servizi di rivendita dell'accesso WLR;
 - il traffico da postazione fissa locale, distrettuale, interurbano, internazionale uscente, fisso-mobile, in decade 7, per informazioni elenco abbonati (solo ricavi dalle proprie numerazioni), verso numerazioni non geografiche – decenni 1, 4 e 8 (solo ricavi dalle proprie numerazioni) anche nel caso di traffico realizzato mediante servizi CS e/o CPS. Da tali ricavi restano esclusi quelli connessi al traffico effettuato mediante carte a codice o magnetiche;
 - traffico da terminali mobili verso numerazioni fisse, mobili ed internazionali uscenti, per informazioni elenco abbonati (solo ricavi dalle proprie numerazioni), verso numerazioni non geografiche – decenni 1, 4 e 8 (solo ricavi dalle proprie numerazioni);

- ii. servizi di accesso alla rete Internet da postazione fissa, ossia i ricavi al dettaglio derivanti dai servizi di accesso ad Internet a banda larga (in tecnologia xDSL, fibra, satellite) e stretta (in caso di ricavi ulteriori rispetto al traffico);
- iii. servizi di linee affittate al dettaglio, ossia i ricavi al dettaglio derivanti dalla vendita dei servizi a capacità dedicata, forniti sia con interfacce analogiche che digitali, con tecnologie a commutazione di circuito (ad es. SDH, PDH, ecc.) e/o di pacchetto (ad es. Ethernet, Giga Ethernet ecc.).

155. Relativamente ai servizi all'ingrosso i Ricavi Lordi (RL) comprendono i ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi elencati di seguito:

- i. servizi di accesso disaggregato (ivi compreso l'accesso condiviso) in rame ed in fibra;
- ii. servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (*xDSL wholesale*, *CVP*, *bitstream*);
- iii. servizi di rivendita dell'accesso (*Wholesale Line Rental*);
- iv. servizi di interconnessione, ossia i ricavi connessi a:
 - raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (inclusi CS/CPS e originazione verso numerazioni non geografiche da postazione fissa comprese le decadi 1, 4, 7 ed 8)²⁹;
 - accesso a numerazioni non geografiche proprie;
 - terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa;
 - terminazione su numerazioni 701;
 - servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;
 - accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (incluse numerazioni non geografiche su decadi 1, 4 ed 8)²⁹;
 - terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;
 - portabilità del numero (fisso e mobile) e CPS;
 - accesso al servizio informazioni elenco abbonati (servizio 12);
 - servizi e prestazioni accessorie ai servizi di cui ai precedenti punti, quali kit di interconnessione, flussi di interconnessione, prolungamento dell'accesso, canale numerico, prolungamento dell'interconnessione, spazi di co-locazione, energia e condizionamento, raccordi di centrale, configurazione centrali, fatturazione conto terzi, ecc;
 - terminazione del traffico extranazionale entrante su rete mobile e fissa.
- v. servizi di affitto circuiti all'ingrosso, ossia i ricavi derivanti dalla fornitura all'ingrosso di linee affittate su circuiti urbani (ivi compresi i circuiti parziali), interurbani ed internazionali forniti sia con interfacce analogiche che digitali, con tecnologie a commutazione di circuito (ad es. SDH, PDH, ecc.) o di pacchetto (ad es. Ethernet, Giga Ethernet ecc.);
- vi. servizi di *roaming* nazionale per le reti telefoniche pubbliche mobili.

²⁹ Sono pertanto inclusi i ricavi in interconnessione per numeri di emergenza e pubblica utilità, ecc.

156. I Ricavi lordi (RSU) sono i ricavi “*di competenza economica dell’esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative*”. Essi sono, dunque, determinati all’esito del processo di revisione.
157. I Costi di interconnessione (SI) sono la somma dei costi sostenuti per l’acquisizione dei servizi elencati di seguito:
- i. accesso disaggregato all’ingrosso (ivi compreso l’accesso condiviso) in rame ed in fibra;
 - ii. servizi di rivendita dell’accesso (*Wholesale Line Rental*);
 - iii. servizi a banda larga all’ingrosso (*xDSL wholesale, CVP, bitstream*);
 - iv. servizi di co-locazione, energia, condizionamento e raccordi di centrale;
 - v. servizi di interconnessione alla rete (*kit + flussi*) ed attività connesse;
 - vi. servizio di terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa;
 - vii. servizio di terminazione su 701;
 - viii. servizio di raccolta da rete fissa (CS, CPS e numerazioni non geografiche inclusa la decade 7);
 - ix. servizio di transito nella rete telefonica pubblica fissa;
 - x. accesso a numerazioni non geografiche di altro operatore;
 - xi. accesso a numeri dell’operatore d’emergenza e di pubblica utilità (160, 176, 186);
 - xii. accesso al servizio informazioni elenco abbonati (servizio 12);
 - xiii. servizi di portabilità del numero (mobile e fissa) e CPS;
 - xiv. servizi di configurazione delle centrali;
 - xv. servizi di fatturazione conto terzi;
 - xvi. servizi di originazione delle chiamate da reti mobili (incluse numerazioni non geografiche);
 - xvii. servizi di terminazione verso reti mobili nazionali.
158. I Costi per servizi di affitto circuiti (AC) ,ossia i costi sostenuti per l’affitto di circuiti all’ingrosso urbani, interurbani ed internazionali (ivi compresi CDN e CDA *wholesale* e circuiti parziali) forniti sia con interfacce analogiche che digitali, con tecnologie a commutazione di circuito (ad es. SDH, PDH, ecc.) o di pacchetto (ad es. Ethernet, Giga Ethernet ecc.).
159. Costi per acquisizione di capacità trasmissiva (CT) ossia i costi relativi per l’acquisto dei servizi di:
- i. servizio di canale numerico;
 - ii. servizi di prolungamento dell’accesso e di prolungamento dell’interconnessione.
160. I Costi per i servizi di *roaming* nazionale (RN) per le reti telefoniche pubbliche mobili sono i costi (contributi, canoni e traffico) sostenuti a livello nazionale per l’impiego di servizi di roaming erogati da altri operatori nazionali.
161. I Costi per i servizi di telefonia vocale (TV) sono gli eventuali costi, non inclusi nelle voci SI, AC, CT ed RN, sostenuti nei confronti di operatori terzi per la

fornitura dei servizi di telefonia quali *revenue sharing* riversate a *fornitori di servizi* (ad es. centri servizi che gestiscono numerazioni non geografiche).

162. I Costi per i servizi di collegamento ad *Internet* (CI) sono gli eventuali costi, non inclusi nelle voci SI, AC, CT ed RN, sostenuti nei confronti di operatori terzi per la fornitura dei servizi di accesso alla rete Internet quali *revenue sharing* riversate a *fornitori di servizi* (ad es. ISP).

163. Ciò premesso, l’Autorità ha stimato le percentuali di contribuzione per l’anno 2004 – riportate nella tabella seguente – sulla base dei dati allo stato raccolti e si riserva di affinare tale determinazione sulla base dei dati che gli operatori riterranno opportuno integrare alla luce dei chiarimenti interpretativi suesposti.

Soggetto debitore	Quota di contribuzione
BT Italia (ex Albacom)	0,73%
TeleTu (ex Tele 2 Italia)	0,80%
Fastweb	1,46%
Wind Telecomunicazioni	9,89%
Vodafone Omnitel	19,43%
Telecom Italia (ex TIM)	30,05%
Telecom Italia	37,64%

C. Quesiti relativi alla sezione (10)

C.1 Si ritengono sufficienti e condivisibili i chiarimenti interpretativi forniti in merito alla metodologia per il calcolo dei ricavi netti al fine di determinare le società partecipanti al fondo e le relative quote di contribuzione?